

Art 1

Tutte le nuove attività di allevamento animali che non sono state già regolarmente notificate a questa Amministrazione o che di fatto non hanno iniziato la loro attività concretamente devono comunicare e notificare al Comune tramite piattaforma STAR sotto forma di SCIA utilizzando la modulistica stabilita dalla Regione Toscana. Risultano comunque preliminari le azioni di ottenimento delle prescritte autorizzazioni edilizie, permessi a costruire o altra modalità di comunicazione (CILA o SCIA) restano obbligatorie in caso di costruzioni o anche per la realizzazione delle recinzioni. Fanno eccezione le attività di allevamento di animali da cortile per autoconsumo, o per allevamenti nel numero di animali /anno allevati minore di 10 e gli allevamenti apistici sotto le 10 arnie per scopo autoconsumo

Art 2

la costruzione di nuove strutture, anche a carattere temporaneo, atte a ricovero di animali ed ogni altra struttura destinata all'allevamento di animali intensivo per produzione di reddito, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole)

Art 3

Le strutture e le attrezzature devono corrispondere ai requisiti specifici contenuti nelle norme sanitarie relative alla singola specie allevata e, pertanto, alle normative in essere relative alle modalità gestionali di detenzione, al benessere, alla sicurezza degli animali ed alla biosicurezza in genere

Art 4

per assicurare uno sviluppo sostenibile e per minimizzare la molestia olfattiva che è uno dei problemi principali legato all'attività zootecnica da reddito si ritiene indispensabile, oltre che adottare una adeguata tecnica di allevamento, definire distanze di sicurezza tra nuovi insediamenti zootecnici da reddito e tra nuovi insediamenti zootecnici e strutture residenziali (case isolate, centro abitato) distinguendo tra allevamenti di tipo "intensivo" ed estensivo (allevamenti di animali detenuti all'aperto semibrado/brado)

4.1 allevamenti intensivi, distanze minime da rispettare:

- a) di 400 mt dai centri abitati presenti sul territorio del comune
- b) di 400 mt dai fabbricati abitati esistenti intesi quale abitazione o struttura ricettiva più vicina all'allevamento zootecnico *(fa eccezione di unica l'abitazione di residenza dello stesso proprietario dell'allevamento vedi punto 4.3)*

le distanze di cui ai punti precedenti sono aumentate del 50% per gli allevamenti suinicoli.

Tali prescrizioni non si applicano per l'attività di allevamento ovino già presenti, rimanendo fermo che eventuali ampliamenti e nuove costruzioni dovranno essere autorizzate secondo le vigenti normative.

4.2 allevamenti estensivi (semibradi), distanze minime da rispettare

Nel caso di allevamenti semibradi abbiamo:

Recinzione perimetrale

a) di 5 mt da confini di proprietà lungo le strade comunali, vicinali ad uso pubblico

b) di 50 mt dai fabbricati abitati esistenti intesi quale abitazione o struttura ricettiva più vicina all'allevamento

zootecnico *(fa eccezione l'abitazione di residenza dello stesso proprietario dell'allevamento vedi punto 4.3)*

Per l'allevamento allo stato "semibrado" di suini, le distanze minime da rispettare per i punti di alimentazione ed "insoglio" e ricovero notturno previsto con strutture prefabbricate anche non stabilmente infisse al terreno dove maggiormente si concentrano gli animali sia di giorno che di notte dovranno essere almeno:

a) di mt. 300 dal centro abitato

b) di mt. 300 dai fabbricati esistenti residenziali , agriturismi, case vacanze, ecc. (

c) A tale riguardo anche la distanza di cui sopra, si deve intendere dal resede di pertinenza del fabbricato, ivi comprensive le piscine ad uso privato o facenti parte di attività agrituristiche o di casa vacanza

Le recinzioni dovranno avere caratteristiche tali da non permettere il passaggio/contatto dei capi allevati con animali selvatici.

L'altezza delle recinzioni dovrà essere non inferiore a mt. 1,50, preferibilmente a maglia sciolta con filo di diametro adeguato, con pali di sostegno di legno od altro materiale ed idonei accorgimenti (ad esempio interrimento della rete) atti ad impedire il passaggio degli animali allevati, secondo le indicazioni previste anche dal Regolamento Urbanistico vigente art.93 .

Lungo tutta la recinzione si dovrà provvedere all'installazione di un filo dissuasore elettrificato.

Restano salve tutte le prescrizioni e normative nazionale e regionale.

In particolare per quanto riguarda il carico di bestiame ad ettaro, UBA/ha si farà riferimento alle vigenti tabelle di riferimento considerando, per le superfici classificabili come bosco o aree equivalenti, un coefficiente di riduzione della metà. Considerato che su superfici accorpate gli animali tendono a concentrarsi solo su alcuni punti si consiglia di mantenere le superfici accorpate di allevamento al di sotto dei 20 ettari oppure di ridurre proporzionalmente il carico stesso.

4.3 per quanto attiene alle distanze interne all'azienda agro-zootecnica si precisa che, per ovvie ragioni igieniche, gli spazi delle abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali in genere per lo stesso motivo nel nuovo edificato non si devono destinare ad abitazione locali soprastanti i ricoveri per animali, i recinti all'aperto devono essere dislocati a conveniente distanza dalla parte abitativa.

4.4 allevamenti esistenti le stalle ancora attive negli abitati rurali vi possono permanere a giudizio del Sindaco se il proprietario dimostra, con l'adozione di nuovi metodi e speciali cautele, di minimizzare attraverso buone prassi ed applicazione delle BAT l'eventuale nocimento alla salute del vicinato.

4.5 I titolari degli allevamenti allo stato semibrado , a garanzia contro eventuali danni a terzi, dovranno stipulare una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile e comunque non inferiore a € 10.000.

4.6 Per quanto concerne il rumore o problematiche legate ad esso, si fa riferimento al Piano Acustico com.le vigente . Potranno essere richieste verifiche a carico degli allevatori per accertare la compatibilità. Si raccomanda anche su tale argomento un'attenzione particolare, in particolar modo laddove il pascolo allo stato brado sia vicino a fabbricati abitati o strutture ricettive.

Il Tecnico

Dott. For. Benvenuto Spargi

